

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

(Provincia di PAVIA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 39 Reg. Delib.

OGGETTO : Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017

L'anno **2024** addì **12** del mese di **DICEMBRE** alle ore 19.00 nella sede Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in seduta pubblica di I^ convocazione.

Risultano:

N°	Consiglieri	Presenti	Assenti
1	GARZA Luciano	X	
2	VINCENZI Gianni Rinaldo	X	
3	PIROVANO Adriano	X	
4	ROVARIA Fausta		X
5	RATTI Francesco	X	
6	FIORINA Riccardo	X	
7	DE STEFANO Vincenzo		X
8	MISURACA Giuseppe Pino		X
9	MURA Giovanni	X	
10	BALDINI Erica	X	
11	COMAZZI Paolo	X	
Totale N.		8	3

Partecipa il Segretario Comunale **NATALE D.ssa Angela Maria**

Il Sig. **GARZA Dr. Luciano** assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

RICHIAMATA la propria deliberazione C.C. n. 45 del 20/12/2023 ad oggetto: "Riconoscione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017";

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 174 del D.Lgs. n. 36 del 31/3/2023;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 36 del 31/3/2023";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendoriguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che..." il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione."

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTE le linee guida aggiornate, predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative

alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

DATO ATTO delle seguenti partecipazioni societarie del Comune di Gravellona Lomellina:

- **partecipazioni dirette:**

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
A.S.M. Impianti e Servizi Ambientali S.p.a	02071890186	0,46%
A.S.M. Vigevano e Lomellina S.p.a	01471630184	0,055%

- **partecipazioni indirette** detenute tramite la società A.S.M. Vigevano e Lomellina S.p.a:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
A.S.M. Impianti e Servizi Ambientali S.p.a	02071890186	95,22%
Pavia Acque S.c.a.r.l.	02234900187	19,19%
A.S.M. Energia S.p.a	01985180189	55,00%
Vigevano Distribuzione Gas s.r.l.	02779850185	100,00%

DATO ATTO che la società A.S.M. Vigevano e Lomellina S.p.a. nel corso dell'anno 2018 ha provveduto alla redazione della perizia di valutazione del ramo di azienda di distribuzione del gas ai fini dello scorporo del ramo medesimo in una nuova società controllata attraverso un'operazione straordinaria che è stata perfezionata in data 20/11/2019;

VISTO che la nuova società denominata "Vigevano Distribuzione Gas s.r.l." è stata quindi costituita nell'esercizio 2019 attraverso un conferimento di ramo d'azienda da parte di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A, che quindi detiene la totalità delle quote della nuova società;

CONSIDERATO che le **partecipazioni dirette** del Comune **sono oggetto di mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione** da parte dell'ente in quanto fornitrici di servizi di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a, T.U.S.P) e con bilanci recanti nell'ultimo quinquennio 2018-2022 risultati medi di esercizio positivi;

CONSIDERATO che attraverso le partecipazioni dirette, questo Ente partecipa alle società sopraelencate "partecipazioni indirette" e che tra queste risultano società i cui risultati medi di esercizio potrebbero dare luogo a svalutazioni sul valore nominale delle azioni detenute dall'ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

Con voti n. 8 favorevoli su n. 8 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** la revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2023;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** che, a seguito dalla presente ricognizione periodica delle partecipazioni,

sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni nelle società A.S.M. ISA S.p.a. e A.S.M. Vigevano e Lomellina S.p.a, **senza alcun intervento di razionalizzazione**;

- 3) **DI DARE ATTO** che questo ente non è presente con propri rappresentanti negli organi di governo delle società A.S.M. ISA S.p.a. e A.S.M. Vigevano e Lomellina S.p.a;
- 4) **DI DARE ATTO** che non è stata allegata la scheda "**Relazione sullo stato di razionalizzazione delle partecipazioni**" stante il fatto che, nella precedente ricognizione periodica delle partecipazioni approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 20/12/2023, è stata confermata la sussistenza delle condizioni per il mantenimento delle partecipazioni dirette detenute al 31/12/2022 senza alcun intervento di razionalizzazione e pertanto non ricorre la fattispecie per la compilazione della scheda;
- 5) **DI DEMANDARE** agli uffici finanziari il monitoraggio degli organismi partecipati indiretti i cui risultati medi di esercizio necessitano di particolare attenzione;
- 6) **CHE LA PRESENTE** deliberazione sia trasmessa con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 11/08/2014 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

SUCCESSIVAMENTE

Attesa l'urgenza;

Ritenuta la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

Visto l'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 267/2000;

Con voti n. 8 favorevoli su n. 8 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

1. Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000,
- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA:

PARERE ☒ FAVOREVOLE
 ☐ NON FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(NATALE D.ssa Angela Maria)

2. Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000
- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

PARERE ☒ FAVOREVOLE
 ☐ NON FAVOREVOLE

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(VOLPI D.ssa Elena)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
GARZA Dr. Luciano

IL SEGRETARIO COMUNALE
NATALE D.ssa Angela Maria

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

N. Reg. Pubbl.

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 16.12.2024 al 31.12.2024.

Gravellona Lomellina, lì 16.12.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
NATALE D.ssa Angela Maria

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è divenuta immediatamente eseguibile ai sensi:

- [] - Art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
- [**X**] - Art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per dichiarazione di immediata eseguibilità, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
NATALE D.ssa Angela Maria